

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

COM(2012) 89 definitivo — 2012/0039 (COD)

e alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

COM(2012) 90 definitivo — 2012/0040 (COD)

(2012/C 229/23)

Relatore: LIOLIOS

Il Consiglio, in data 16 marzo 2012, e il Parlamento europeo, in data 13 marzo 2012, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 43, paragrafo 2, 168, paragrafo 4, e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

COM(2012) 89 final — 2012/0039 (COD)

e alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

COM(2012) 90 final — 2012/0040 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 11 maggio 2012.

Alla sua 481^a sessione plenaria, dei giorni 23 e 24 maggio 2012 (seduta del 23 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 155 voti favorevoli, 2 voti contrari e 9 astensioni.

1. Conclusioni

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) riconosce la necessità, per i motivi indicati sotto, di abrogare e sostituire il regolamento CE n. 998/2003, che disciplina le questioni legate ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

1.1 La protezione della salute pubblica è un obiettivo prioritario e la determinazione di norme che disciplinano attività come i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia contribuisce alla sua realizzazione. La proposta della Commissione europea che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e le norme per la marcatura e il controllo degli animali da compagnia e le misure di prevenzione relative a tali movimenti. Al tempo stesso la proposta allinea il regolamento di cui sopra con gli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consentendo deroghe tramite la facoltà data alla Commissione di adottare atti delegati per rimuovere gli eventuali ostacoli a tali movimenti.

1.2 Le modifiche da apportare alle condizioni di polizia sanitaria definite nel regolamento (CE) n. 998/2003 e il fatto che

esso deve essere sufficientemente chiaro e accessibile al comune cittadino confermano la necessità di abrogarlo e sostituirlo.

1.3 Un altro punto importante è che il periodo transitorio di otto anni, previsto all'articolo 4, paragrafo 1, per il metodo di identificazione degli animali da compagnia, è scaduto. Sorge quindi la necessità di definire con chiarezza per il comune cittadino il regime che si applicherà d'ora innanzi per l'identificazione - motivo in più per la sostituzione del regolamento.

1.4 Il CESE ritiene che la Commissione, con la proposta che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003, delinea pienamente il quadro per i movimenti di carattere non commerciale degli animali da compagnia. I movimenti dei cittadini che scelgono di farsi accompagnare da animali da compagnia si svolgeranno in condizioni di maggiore chiarezza che, se rispettate, offriranno maggiori garanzie di sicurezza per la salute pubblica.

1.5 Il CESE condivide la necessità di emendare, a fini di coerenza, la direttiva 92/65/CEE del Consiglio sostituendo i riferimenti al regolamento CE n. 998/2003 con riferimenti all'atto proposto.

2. Antefatto

2.1 Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevedeva un periodo transitorio con limiti temporali ben precisi per un sistema di identificazione di cani, gatti e furetti da compagnia. A motivo dell'avvenuta scadenza del termine, della necessità di allineare pienamente il regolamento al TFUE, nonché dell'evoluzione dei dati sanitari e dei nuovi requisiti relativi ai movimenti di carattere non commerciale - direttamente legati alla necessità di semplificare anche i movimenti dei cittadini accompagnati da tali animali - e alla luce degli sforzi per rendere la legislazione più chiara e accessibile, la Commissione ha deciso di proporre un testo che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003.

2.2 La Commissione ha anche presentato una proposta di modifica della direttiva 92/65/CEE del Consiglio intesa a sostituire i riferimenti al regolamento (CE) n. 998/2003 con riferimenti all'atto proposto.

3. Osservazioni generali

3.1 L'esistenza, negli animali da compagnia, di malattie trasmissibili all'uomo ha reso necessario controllare e trasportare tali animali in condizioni tali da garantire la necessaria sicurezza per la salute pubblica. Grazie al miglioramento della situazione nell'Unione per quanto riguarda la rabbia, il regime che disciplina i movimenti degli animali da compagnia per motivi non commerciali è stato modificato. Nella proposta di regolamento vengono chiariti il regime e le procedure da applicare.

3.2 La somministrazione di vaccini contro la rabbia ha modificato significativamente il profilo epidemiologico della malattia. In linea con i pareri scientifici sull'immunizzazione degli animali da compagnia, il regolamento definisce misure di prevenzione che consentono la movimentazione degli animali da compagnia, anche con misure di deroga volte a facilitarla, stabilendo innanzitutto le condizioni per attuare tali deroghe e le misure di prevenzione che dovranno essere adottate.

3.3 Gli elenchi degli animali elaborati comprendono tutti gli animali che possono essere trasportati salvo quelli la cui movimentazione è disciplinata da disposizioni delle direttive UE. Per quanto riguarda le norme nazionali, esse dovranno facilitare la movimentazione degli animali considerati per definizione da compagnia rispetto a quelli che vengono trasferiti per scopi commerciali.

3.4 Oltre alla rabbia, altre malattie costituiscono una minaccia per la salute pubblica. Il rischio di trasmissione viene tuttavia circoscritto dall'obbligo di disporre di documenti di identificazione e da una procedura la quale prevede che solo degli specialisti entrino in contatto con gli animali. In questo modo viene attestata la loro situazione di salute ed esiste una prova delle condizioni di sicurezza in cui avviene lo spostamento nello spazio europeo o verso di esso.

3.5 Un elemento importante della proposta della Commissione è il mantenimento di un unico sistema di identificazione di cani, gatti e furetti, vale a dire esclusivamente mediante impianto di trasponditore, e la soppressione della marcatura con tatuaggio, accettata soltanto per gli animali già marcati in questo modo.

3.6 È più facile controllare se gli animali marcati rispettano le misure sanitarie preventive volte a evitare il contagio. Tali misure vengono attuate negli Stati membri in base al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità ma anche in gruppi di Stati membri, a seguito di una classificazione, allorché vi sono particolari motivi, sulla base di validi dati scientifici. Ciò dà vita a un'azione comune per affrontare i pericoli che minacciano la salute pubblica.

4. Osservazioni specifiche

4.1 Sebbene il livello di formazione scientifica degli operatori che si occupano oggi degli animali da compagnia sia sufficientemente elevato e i servizi forniti siano in grado di assicurare la buona salute degli animali da compagnia e quindi di preservare la salute pubblica, è necessaria una vigilanza costante per evitare qualsiasi trasmissione delle malattie. Fissando condizioni per la movimentazione di animali a carattere non commerciale, il regolamento mette al riparo dai rischi di diverse malattie.

4.2 Allo stesso tempo, però, esso introduce la possibilità di deroghe intese a facilitare i movimenti e propone la revisione del regolamento (CE) n. 998/2003, in particolare per quanto riguarda il poteri della Commissione di adottare atti delegati e di esecuzione. Il CESE concorda con la rimozione degli ostacoli ingiustificati a tali movimenti, a condizione che ci si basi su dati scientifici convalidati e che la Commissione proceda a debite consultazioni di esperti prima di concedere le deroghe, in modo da tener conto di circostanze particolari nella movimentazione di animali da compagnia per motivi non commerciali, per quanto riguarda sia le condizioni e le norme sanitarie sia il formato dei documenti di accompagnamento.

4.3 Occorre tuttavia esaminare se vengono rispettati i previsti termini temporali di validità. La proposta descrive la revoca degli atti delegati in seguito alla formulazione di obiezioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio entro due mesi dalla notifica dell'atto o, in caso di proroga, entro altri due mesi. Dato però che i temi della salute pubblica sono sufficientemente importanti, sarà necessario definire chiaramente la durata della delega, come previsto anche nel TFUE, in modo che il controllo della Commissione sia più efficace e che il diritto di revoca costituisca una garanzia di sicurezza aggiuntiva.

4.4 Al momento di compilare l'elenco dei paesi terzi e dei territori ai quali possono essere concesse deroghe in virtù dell'applicazione di norme equivalenti a quelle degli Stati membri, la Commissione dovrà fondare la sua scelta su garanzie

fornite dalle autorità sanitarie di tali paesi. È lecito trasportare gli animali da compagnia facilmente e senza ostacoli e procedure complesse, ma prima di tutto bisogna garantire la salute pubblica.

4.5 Se le procedure per la concessione di deroghe alle condizioni standard a paesi terzi o territori dopo aver ottenuto da parte loro le necessarie garanzie si dovessero rivelare amministrativamente complesse, lunghe o dispendiose, sarà preferibile attenersi agli orientamenti stabiliti, evitando di ricorrere alle deroghe in quanto ciò non compenserebbe il rischio associato alla movimentazione.

4.6 Nella stessa ottica, anche la movimentazione di animali non vaccinati tra Stati membri dell'UE rappresenta un rischio. Il regolamento ne fissa le modalità e il CESE ritiene che la loro osservanza sia fondamentale per escludere qualsiasi probabilità di trasmissione delle malattie. Nell'esercitare il potere di adottare atti delegati alle condizioni poste dal regolamento, la Commissione dovrà vigilare affinché gli oneri burocratici e gli effetti prodotti compensino il rischio legato alla movimentazione.

4.7 Il rilascio di documenti di identificazione per movimenti di carattere non commerciale è di fondamentale importanza. Nel rafforzamento del sistema di registrazione e monitoraggio degli animali svolge un ruolo di rilievo anche l'istituzione del sistema di marcatura con impianto di trasponditore.

4.8 L'impianto del trasponditore dovrà essere eseguito da un veterinario, in modo da dare l'opportunità, attraverso la formazione scientifica degli operatori che lo eseguono, di riconoscere e identificare malattie negli animali su cui viene eseguito e di compilare successivamente il documento di identificazione. Le

informazioni richieste nei documenti di identificazione presuppongono le conoscenze scientifiche di un veterinario autorizzato a svolgere l'operazione dall'autorità competente.

4.9 L'applicazione costante, da parte degli Stati membri, della procedura di marcatura e di registrazione consentirà di aggiornare basi di dati che forniscono importanti informazioni circa la situazione epidemiologica di un paese, i progressi registrati nei programmi di vaccinazione, la densità e distribuzione degli animali e i loro movimenti.

4.10 I controlli dei documenti e dell'identità, nonché i controlli materiali effettuati nei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia in uno Stato membro da un altro Stato membro o paese terzo/territorio, sono di fondamentale importanza e dovranno essere realizzati sistematicamente e da parte di personale che abbia ricevuto adeguate informazioni in merito alla procedura e all'importanza di tali controlli.

4.11 Nei casi di non conformità con le procedure previste per il rispetto delle condizioni sanitarie e delle norme relative al trasferimento di animali da compagnia, oltre alle procedure previste nella proposta di regolamento, sarà opportuno provvedere a informare i servizi sanitari del territorio di spedizione al fine di considerare la probabilità che il regolamento non sia stato rispettato anche in altre circostanze.

4.12 La decisione di abbattere un animale presa dopo una valutazione circostanziata dell'impossibilità di rispedirlo o isolarlo potrebbe costituire anch'essa un'azione prescritta da esperti, i quali ritengano che il fatto di rispedirlo o isolarlo, oltre ad essere difficile, rappresenti un rischio aggiuntivo.

Bruxelles, 23 maggio 2012

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
